

Prot. n. 179/C/2017

Preg.mi Sigg.
Titolari e/o Legali Rappresentanti
delle Imprese associate
LORO SEDI

Ragusa, 20 Luglio 2017

Oggetto: **Disciplina sanzionatoria nei casi di omesso o ritardato versamento di contributi –Circolare INPS n. 106/17.**

L'INPS segnala che l'omissione, l'infedeltà e la presentazione delle denunce obbligatorie oltre il termine di legge configurano la fattispecie dell'evasione contributiva.

Con l'allegata circolare n. 106 del 5 luglio 2017, la Direzione Generale dell'INPS ha diramato ulteriori precisazioni in merito alla distinzione fra le fattispecie dell'omissione e dell'evasione contributiva, come definite dall'art. 116, comma 8, lettere a) e b), della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Secondo la disposizione sopra richiamata:

- l'omissione contributiva si riferisce ai casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie. Nelle ipotesi di omissione contributiva si applica una sanzione civile determinata, in ragione d'anno, in misura pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. Detta sanzione (che deve essere calcolata sino alla data di pagamento del dovuto) non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti alla scadenza di legge;
- l'evasione contributiva si realizza invece nei casi in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate. Nelle ipotesi di evasione contributiva il trasgressore è tenuto al versamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30%. Tale sanzione non può essere superiore al 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti alla scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli Enti impositori, e comunque entro dodici mesi dal termine fissato per il pagamento di contributi o premi, e sempre che il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, la sanzione civile viene determinata, in ragione d'anno, in misura pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. In questi casi, analogamente a quanto previsto per la fattispecie dell'omissione, la sanzione civile non può essere superiore al 40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Al riguardo, l'INPS fa presente che:

- la suindicata disciplina sanzionatoria trova applicazione, in via generale, nei confronti sia dei soggetti che rivestono la qualifica di datori di lavoro e/o committenti che dei lavoratori autonomi, in relazione alla diversa tipologia degli adempimenti previsti per ciascuna Gestione previdenziale;
- costituisce principio consolidato la circostanza che il mancato o ritardato pagamento dei contributi, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, integra la fattispecie dell'omissione contributiva;
- la fattispecie dell'evasione contributiva si configura laddove vi sia occultamento di rapporti di lavoro, ovvero di retribuzioni erogate, e l'occultamento sia attuato con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, cioè con un comportamento volontariamente indirizzato a questo scopo.

Ciò rilevato, al fine della individuazione degli elementi che concorrono a definire l'ipotesi dell'evasione contributiva, l'Istituto richiama i contenuti della sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 28966 del 27 dicembre 2011.

In particolare, la citata sentenza ha precisato che "l'occultamento" si verifica non solo nei casi di assoluta mancanza di qualsiasi elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, ma anche nell'ipotesi di denuncia obbligatoria all'Ente previdenziale che risulti non presentata, incompleta o non conforme al vero. In tale ipotesi, infatti, l'Istituto non è in grado di disporre degli elementi utili a definire l'obbligo dell'imposizione contributiva.

Dal nesso funzionale fra le denunce obbligatorie ed il pagamento dei contributi dovuti consegue, secondo la suddetta sentenza, che l'omessa o infedele denuncia integra un comportamento sintomatico della volontà di occultare i rapporti di lavoro e le retribuzioni, nel quale è possibile individuare l'elemento psicologico dell'intenzionalità, previsto dall'art. 116, comma 8, lettera b) della Legge n. 388/2000, necessario a ricondurre la fattispecie nell'ambito dell'evasione contributiva.

Resta peraltro ferma, per il soggetto inadempiente, la possibilità di provare la sua buona fede e, quindi, la mancanza dell'intento fraudolento.

Tale prova non può tuttavia essere costituita dall'avvenuta corretta annotazione, sui libri obbligatori, dei dati omessi o infedelmente riportati nelle denunce. In questa ipotesi, l'accertamento della sussistenza delle circostanze idonee a superare la presunzione dell'intento fraudolento spetta al giudice di merito.

In concreto - osserva l'INPS - nell'ipotesi di omessa o infedele denuncia si è sempre in presenza di una fattispecie di evasione contributiva, tranne nel caso in cui il datore di lavoro fornisca una prova idonea ad escludere l'intento fraudolento, con conseguente configurazione della diversa ipotesi dell'omissione.

La circolare in esame rimarca inoltre che la fattispecie dell'evasione contributiva ricorre anche nel caso di tardiva denuncia della situazione debitoria intervenuta oltre il prescritto termine legale.

Da ultimo, l'INPS sottolinea che l'art. 116, comma 8, lettera b), della Legge n. 388/2000, al secondo capoverso, ha introdotto un forma di "ravvedimento operoso", stabilendo che le sanzioni civili previste per l'evasione contributiva sono ricondotte alla stessa misura applicata nelle ipotesi di omissione contributiva laddove la denuncia della situazione debitoria sia effettuata dal soggetto obbligato spontaneamente e prima di contestazioni o richieste da parte dell'Istituto, entro dodici mesi dalla data di scadenza legale dell'adempimento omesso, e sempre che il pagamento della contribuzione denunciata sia eseguito nei successivi trenta giorni dalla presentazione della denuncia stessa.

Cordialità

ANCE RAGUSA
II VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)